



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: "Linee-guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione".

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio atti n. 7 /c SR del 22 gennaio 2015

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Nell'odierna seduta del 22 gennaio 2015:

VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale prevede che il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO l'articolo 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il quale prevede il perfezionamento in sede di Conferenza Stato-Regioni, di un apposito accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento;

VISTO l'Accordo sul documento recante: "Linee-guida in materia di tirocini", sancito in sede di questa Conferenza il 24 gennaio 2013, con atto rep. n. 1/CSR, al fine di fornire una cornice nazionale per la disciplina dei tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 della citata legge n. 92 del 2012;

CONSIDERATO che, oltre alle tipologie espressamente previste all'interno delle suddette linee guida, si è ritenuto necessario redigere un ulteriore accordo al fine di istituire in modo specifico, tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti;

CONSIDERATO che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in ragione della competenza esclusiva delle Regioni e delle Province autonome materia di tirocini formativi e di orientamento, con nota n. 6013/C8SOC/C91STR del 19 dicembre 2014, ha trasmesso un documento recante "linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione", approvato dalla Conferenza delle Regioni nella riunione del 18 dicembre 2014, al fine di attivare la fase istruttoria volta a conseguire uno specifico accordo sul predetto documento;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

CONSIDERATO che, ai fini dell'esame di detta proposta, diramata il 9 gennaio 2015, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 13 gennaio 2015, nel corso della quale i rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle Regioni hanno condiviso il documento, concordando taluni perfezionamenti;

CONSIDERATO che il testo definitivo è stato diramato, il 15 gennaio 2015, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed alle Regioni ed alle Province autonome;

RILEVATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso parere favorevole al perfezionamento dell'Accordo in argomento;

CONSIDERATO che il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiesto l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria volta a precisare che dall'applicazione delle Linee-guida non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

SANCISCE ACCORDO

ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento recante: "Linee-guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione", nella formulazione allegata che costituisce parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Antonio Nadeo

Il Presidente
Maria Carmela Lanzetta

DOCUMENTO RECANTE

“LINEE GUIDA PER I TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIALE, ALL’AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE”

1. Definizione

Oltre alle tipologie espressamente previste all'interno delle Linee Guida in materia di tirocini (Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni del 24 gennaio 2013), vengono istituiti i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti.

Ai fini del presente Accordo, per presa in carico si intende la funzione esercitata dal servizio sociale professionale e/o sanitario in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio.

2. Durata del tirocinio

La durata dei tirocini di cui al presente Accordo non può essere superiore a 24 mesi.

Al fine di assicurare il conseguimento delle finalità proprie di questa tipologia di tirocinio, le Regioni e le Province autonome possono prevedere, al solo fine di garantire l'inclusione, l'autonomia e la riabilitazione, eventuali circostanziate deroghe in materia di durata e ripetibilità.

In ogni caso il tirocinio può essere prorogato o ripetuto, anche oltre i 24 mesi di cui al comma 1, solo in seguito all'attestazione della sua necessità da parte del servizio pubblico che ha in carico la persona.

3. Modalità di attivazione

Alla convenzione che regola i tirocini di cui al presente Accordo deve essere allegato un “progetto personalizzato” per ciascun tirocinante, predisposto sulla base di modelli definiti dalle Regioni e Province autonome, da sottoscrivere da parte dei soggetti coinvolti nell'esperienza di tirocinio (tirocinante, soggetto ospitante e soggetto promotore nonché della Pubblica Amministrazione che ha in carico la persona se diversa dal soggetto promotore o ospitante) e strutturato secondo le seguenti sezioni:

- anagrafica: dati identificativi del tirocinante, dell'azienda o amministrazione pubblica, del soggetto promotore, del tutor individuato dal soggetto ospitante e del referente nominato dal soggetto promotore;
- elementi descrittivi del tirocinio: tipologia di tirocinio, settore di attività economica dell'azienda (codici di classificazione ATECO) o dell'amministrazione pubblica, area professionale di riferimento dell'attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT), sede prevalente di svolgimento, estremi identificativi delle assicurazioni, durata e periodo di

svolgimento del tirocinio, sede prevalente di svolgimento, entità dell'importo eventualmente corrisposto quale indennità al tirocinante;

- specifiche del progetto personalizzato: a) competenze da acquisire in riferimento agli obiettivi di inclusione sociale, autonomia della persona e riabilitazione; b) competenze di base e trasversali, competenze tecnico-professionali con eventuale indicazione, ove possibile, della figura professionale di riferimento del Repertorio nazionale di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 13 del 2013 ed eventuale livello EQF. Nelle more della definizione del Repertorio nazionale si fa riferimento ai Repertori regionali, ove definiti dalla Regione; c) attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio; d) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio; diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio: tirocinante, tutor del soggetto ospitante e referente del soggetto promotore.

Nel progetto personalizzato deve essere motivata la ragione dell'attivazione del tirocinio di cui al presente accordo in relazione alle esigenze del tirocinante.

4. Modalità di attuazione

Al fine di assicurare il conseguimento delle finalità proprie dei tirocini di cui al presente Accordo, le Regioni e le Province autonome potranno definire modalità organizzative al fine di garantire l'inclusione sociale, l'autonomia della persona e la riabilitazione.

Al fine di assicurare il conseguimento delle finalità proprie di questi tirocini, le Regioni e le Province autonome possono definire misure di agevolazione, di tutela e modalità organizzative.

I tirocini di cui al presente Accordo sono esclusi dai limiti indicati al paragrafo 9 delle Linee guida del 24 gennaio 2013 con riferimento al numero massimo di tirocini attivabili all'interno della medesima unità operativa.

Per le particolari caratteristiche e natura del tirocinio di cui al presente Accordo, l'attivazione dello stesso non può essere inserito tra le modalità stabilite delle convenzioni di cui art. 11, comma 2, della legge n. 68/99 per il soggetto ospitante.

5. Indennità

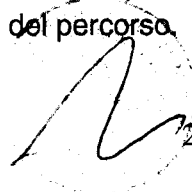
Per i tirocini di cui al presente Accordo, l'indennità costituisce un sostegno di natura economica finalizzata all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione indicata dal progetto personalizzato.

L'indennità è corrisposta, di norma, da parte dell'ente responsabile che ha preso in carico il tirocinante.

Le pubbliche amministrazioni possono definire ulteriori modalità di sostegno per i tirocini nei limiti delle risorse disponibili.

6. Monitoraggio/Valutazione dei risultati

Le Regioni e le Province autonome, d'intesa con il Ministero, promuovono un monitoraggio e la valutazione dei risultati, anche attraverso la comunicazione obbligatoria, relativamente alla presa in carico dei soggetti svantaggiati di cui al presente Accordo, per la verifica in itinere del percorso.

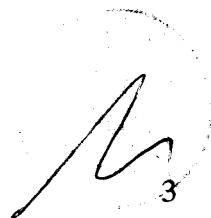
A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The signature is stylized and appears to be a single continuous stroke. The stamp is partially visible and contains some illegible text.

7. Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si rimanda alla disciplina in materia di tirocini contenuta nelle Linee Guida del 24 gennaio 2013.

Le Regioni e le Province autonome si impegnano a dare attuazione alle presenti linee guida entro 6 mesi dalla data di adozione in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Dall'applicazione delle presenti linee-guida non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A handwritten signature in black ink is visible in the bottom right corner. To its right is a faint circular stamp containing the number '3'.